

PROCEDURA TELEMATICA ACCESSIBILE AD IMPRESE ITALIANE E COMUNITARIE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA IMPRESA DA AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, AD EROGARE, NEL PORTO DI CHIOGGIA, LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO ALLE IMPRESE DI CUI AGLI ARTICOLI 16 E 18 DELLA MEDESIMA LEGGE.

CIG B58AD58F75

N. GARA G00022

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA "E-PROCUREMENT"

Termine di presentazione delle domande di partecipazione:

31/03/2025, ore 17:00

Termine per la presentazione dei quesiti:

21/03/2025, ore 17:00

Sommario

1	Premesse	3
2	Dati generali.....	5
3	Documentazione	6
4	Chiarimenti.....	6
5	Comunicazioni.....	6
6	Oggetto e importo	7
7	Durata dell'appalto e opzioni.....	8
8	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.....	9
9	Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	10
10	Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	12
11	Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
12	Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	15
13	Avvalimento	15
14	Subappalto.....	17
15	Garanzia provvisoria	17
16	Sopralluogo.....	19
17	Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.....	20
18	Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti	21
19	Contenuto della busta Telematica "A" – Documentazione Amministrativa.....	22
20	Contenuto della Busta Telematica B – Offerta Tecnica.....	28
21	Contenuto della Busta Telematica C – Offerta Economica	29
22	Soccorso istruttorio.....	30
23	Criterio di Aggiudicazione.....	31
24	Criteri di Valutazione delle Offerte	31
25	Svolgimento operazioni della Gara Telematica: Apertura della Busta A – Verifica Documentazione Amministrativa	36
26	Commissione Giudicatrice.....	36
27	Apertura delle Buste Telematiche B e C – Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche.....	37



28	Verifica di Anomalia delle Offerte	38
29	Aggiudicazione della procedura	38
30	Clausola sociale	39
31	Definizione delle Controversie	39
32	Trattamento dei dati personali	40

Nota generale:

Principali abbreviazioni del testo:

1. SA: Stazione Appaltante – Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia;
2. AdSPMAS: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
3. RUP: Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;
4. MIT: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

1 Premesse

Per i candidati che si apprestano a partecipare alla presente procedura è fondamentale avere contezza del contesto nel cui ambito l'autorizzazione verrà rilasciata.

A tale scopo si rappresenta quanto segue.

Come noto, con l'art. 6, comma 1, della Legge n. 84 del 1994 – così come modificato dall'art. 7, comma 1, del Decreto legislativo n.169 del 2016 – è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito Autorità o AdSPMAS) estendendo le competenze della precedente Autorità Portuale di Venezia anche al porto di Chioggia.

La presente procedura, avente a oggetto l'individuazione di un'impresa da autorizzare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad erogare, nel porto di Chioggia, la fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della medesima Legge, è disciplinata dal combinato disposto formato dalla citata Legge n. 84 del 1994 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36 del 2023). Più in particolare quest'ultimo trova applicazione esclusivamente per la parte relativa al rispetto dei principi generali dell'evidenza pubblica (cfr. economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica) e del possesso dei requisiti con particolare riferimento a quelli di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 nonché previsti dall'Allegato II.10, oltre che per le norme espressamente richiamate.

La Legge n. 84 del 1994 – anche alla luce delle conseguenze dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica da Covid-19 – è stata oggetto di numerose modifiche come quelle introdotte dall'articolo 199 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto proprio la proroga, per 2 anni, delle autorizzazioni del lavoro portuale temporaneo.

Con specifico riferimento al lavoro portuale temporaneo, infatti, l'articolo 17 della Legge n. 84 del 1994 prevede, oltre alla possibilità di cui al comma 5 (per cui tali prestazioni possono essere erogate da agenzie promosse dalle Autorità di sistema portuale) che l'Autorità, ai sensi del comma 2, possa autorizzare un'impresa – da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie – a fornire lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

Il citato istituto della fornitura di lavoro, quindi, permette ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali di usufruire di una prestazione di lavoro senza che ciò implichi l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alla stregua di quanto regolamentato dal D. Lgs. n. 276/2003.

L'AdSPMAS, considerata la complessità delle attività propedeutiche alla redazione del nuovo bando e tenuto conto della natura del servizio di fornitura di manodopera temporanea che, costituendo servizio essenziale, non può essere sospeso in costanza delle attività finalizzate all'avvio del nuovo bando:

- con l'Ordinanza n. 77 del 3 febbraio 2022, nell'ambito del Porto di Chioggia, ha disposto, nelle more dello svolgimento della procedura di selezione, la proroga dell'autorizzazione all'erogazione dei servizi di cui all'art. 17 della Legge n. 84 del 1994;
- con l'Ordinanza n. 81 del 27 aprile 2022, nell'ambito del Porto di Venezia, ha disposto, facendo seguito alla precedente Ordinanza n. 421 del 29 aprile 2016 (con cui era stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio di fornitura, in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo fino al 30 aprile 2020, da intendersi 2022 a seguito dell'intervento del citato D.L. 34/2020) la proroga dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17, comma 2, della Legge n. 84 del 1994 per il tempo necessario all'indizione e conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente.

Ciò premesso, si osserva ancora che con determina a contrarre n. 647 del 22 novembre 2023 questa Autorità ha deliberato di indire una procedura di gara per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente procedura.

L'autorizzazione verrà rilasciata a seguito di procedura telematica, accessibile a imprese italiane e comunitarie, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il luogo di erogazione della fornitura di manodopera è l'ambito di competenza dell'AdSPMAS per Chioggia. [codice NUTS ITH35]



2 Dati generali

Denominazione dell'intervento

Individuazione di un'impresa da autorizzare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a erogare, nel porto di Chioggia, la fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della medesima Legge

Stazione Appaltante

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia P.IVA/CF: 00184980274

Fabbricato 13 – S. Marta, 30135 VENEZIA - Tel. +39 0415334111

Posta Elettronica Certificata: autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

Sito web: <http://www.port.venice.it>

Mail: adspmas@port.venice.it

Responsabile Unico del Progetto

Dott. Gianandrea Todesco

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia

DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE - Fabbricato 13 – S. Marta, 30135 VENEZIA.

3 Documentazione

La documentazione comprende:

1. Bando
2. Disciplinare
3. All. 1: Modello di istanza di partecipazione
4. All. 2: Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)
5. Capitolato speciale di appalto
6. All. 1 al Capitolato: Linee guida

Tutta la documentazione è accessibile in forma gratuita, illimitata e diretta, per via elettronica, presso la piattaforma telematica

<https://portvenice-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sottoindicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ovvero in lingua diversa, accompagnato, in tal caso, dalla relativa traduzione giurata ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

4 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato in oggetto, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti per la presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

5 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di

recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.: Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; all'eventuale sorteggio, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del d.lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche solo Codice), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6 Oggetto e importo

La procedura ha come oggetto l'individuazione dell'impresa da autorizzare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge n. 84 del 1994, all'erogazione della fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18, della medesima Legge, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3 presso il porto di Chioggia.

Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

L'attività dell'impresa autorizzata deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali e, a seguito di specifica richiesta e previa autorizzazione, la manodopera può essere prestata anche nel caso di operazioni da eseguire in aree esterne alla cinta portuale.

L'importo complessivo a base della procedura, pari a € 960.000,00 è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze: al solo fine di determinare tale importo, è stato preso come riferimento il valore medio pagato dalle imprese ex artt. 16 e 18 della Legge n. 84 del 1994 nell'ultimo triennio e, dunque, riconosciuto alla Società che attualmente si occupa di erogare la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Chioggia, moltiplicato per la durata prevista dell'autorizzazione.

Resta inteso che lo svolgimento dell'attività a seguito dell'autorizzazione non prevede oneri per l'Autorità, ma sarà remunerato mediante pagamento da parte delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84 del 1994 delle tariffe che saranno determinate dall'AdSPMAS, mediante applicazione della formula indicata nel capitolato tecnico.

Tutti gli oneri assunti dall'impresa autorizzata con la partecipazione alla presente procedura si intendono considerati e compensati nelle tariffe. Con le medesime si intendono altresì compensati gli oneri assunti dal datore di lavoro per le assicurazioni e previdenze sociali a favore del personale dipendente.

7 Durata dell'appalto e opzioni

La durata dell'autorizzazione (escluse le eventuali opzioni) è di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

L'autorizzazione può essere rinnovata, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 (quattro) anni.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre (3) mesi prima della scadenza.

La durata dell'autorizzazione in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni (o più favorevoli) per la stazione appaltante.

Il valore globale stimato dell'autorizzazione è pari ad € 960.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Valori in euro

Importo complessivo a base di gara <i>a)</i>	Importo per rinnovo <i>b)</i>	Valore globale a base di gara <i>c) = a) + b)</i>
960.000,00	960.000,00	1.920.000,00

8 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.67, 68 e 97 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci (10) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi dell'autorizzazione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente Disciplinare.

L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE 2.0**).

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 e all'Allegato II. 10 del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Considerato che l'articolo 17 della Legge. n. 84 del 1994 è espressamente qualificato quale "disciplina speciale", tra i requisiti che l'operatore economico affidatario deve possedere per poter ottenere il rilascio dell'autorizzazione, rientrano:

- non esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a);
- non essere detenuto direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a);
- non detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a).

Coerentemente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 17 ai sensi del quale l'autorizzazione viene rilasciata dall'Autorità entro 45 (quarantacinque) giorni dall'individuazione dell'impresa, la verifica di quanto sopra indicato verrà effettuata dall'Autorità prima del rilascio della stessa.

10 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (**FVOE 2.0**).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel (**FVOE 2.0**) i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito di capacità economica e finanziaria è rappresentato da:

- a) Fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a € 240.000,00.

Il settore di attività è quello della "somministrazione di lavoro".

Tale requisito è dettato dalla necessità di garantire l'ottimale esecuzione dell'appalto ed è richiesto sulla base delle seguenti considerazioni:

- la soglia è proporzionata al valore dell'appalto, determinata in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara;
- il requisito richiesto consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara per l'esecuzione a regola d'arte dell'incarico, anche considerate le peculiarità del lavoro in porto che è notoriamente caratterizzato da una forte volatilità e indeterminatezza, in stretta connessione con la mutevolezza dei traffici portuali e che, pertanto, richiede un grado maggiore di affidabilità e consistenza patrimoniale dei partecipanti.

L'Autorità, inoltre, ha optato per fissare il solo requisito di capacità economica e finanziaria perché è interesse precipuo individuare un soggetto solido che possa essere in grado di far fronte agli obblighi retributivi verso il personale che verrà impegnato nella fornitura di lavoro portuale temporaneo anche in considerazione di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 15-bis dell'art. 17 della Legge n. 84 del 1994.

La comprova del requisito di cui alla lettera a) è fornita, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico e la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Coerentemente a quanto sopra precisato con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, l'Autorità ha optato per non prevedere requisiti di capacità tecnica e professionale come l'esecuzione di attività analoghe a quelle oggetto della procedura al fine di garantire, nell'interesse del sistema portuale e dei lavoratori, la più ampia partecipazione alla procedura, elemento atto a favorire elevati livelli di qualità del servizio, anche alla luce della clausola sociale

11 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al capitale sociale (o al fatturato globale) e al fatturato specifico devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

12 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria:

1. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti proprie e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
2. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

13 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al presente Disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci (10) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

14 Subappalto

Considerato che oggetto della presente procedura è l'autorizzazione ad erogare la fornitura di manodopera portuale, attesa la peculiare natura dell'attività e del rapporto che verrà ad instaurarsi con l'impresa autorizzata, l'Autorità ha optato per escludere agli operatori la possibilità di usufruire dell'istituto del subappalto.

15 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari all' 1%, del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad euro **19.200,00**.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanze/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, commi 6 del Codice la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi

degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ai sensi del successivo comma 7, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- g) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - i. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- ii. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di **partecipazione di micro, piccole e medie imprese** e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

16 Sopralluogo

Il sopralluogo sull'ambito di intervento è **facoltativo**.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono contattare l'Area "Lavoro e coordinamento operativo" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ai seguenti numeri telefonici e concordare data e ora del sopralluogo in funzione delle disponibilità e del calendario prefissato. Il sopralluogo dovrà comunque avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Per il sopralluogo nel porto si dovrà formulare apposita richiesta alternativamente compilando la sezione "Comunicazioni" della piattaforma Appalti&Contratti oppure inviando una pec all'indirizzo autoritaportuale.venezia@legalmail.it all'attenzione del Responsabile unico del progetto Dott. Gianandrea Todesco.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di apposita delega con atto scritto. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del delegante in corso di validità. La persona che effettua il sopralluogo deve essere munita di un proprio documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

17 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Per partecipazione alla procedura di gara i concorrenti sono tenuti al versamento di un contributo di gara di **€ 165,00** (delibera ANAC 610/2023); a tal riguardo si tenga conto di quanto indicato nel l'avviso del 17 maggio 2024 che riporta, testualmente:

"Si comunica che, a seguito della risoluzione delle problematiche evidenziate nell'avviso del 26 gennaio u.s., il versamento contributivo a favore di questa Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la stazione appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della procedura di affidamento".

18 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 31 marzo 2025 a pena di irricevibilità.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

1. l'offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

19 Contenuto della busta Telematica “A” – Documentazione Amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://portvenice-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>, all'interno della procedura in oggetto, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione, con eventuale procura (allegata alla domanda di partecipazione), comprensiva di dichiarazione d'impegno relativa al rispetto della specifica clausola sociale;
2. dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3. DGUE;
4. documentazione in caso di avvalimento;
5. Capitolato speciale firmato digitalmente in segno di accettazione delle prescrizioni nello stesso contenute;
6. ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

7. garanzia provvisoria.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

1. le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
2. gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
3. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare la clausola sociale di cui al capitolato speciale;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

IMPOSTA DI BOLLO: come espressamente indicato dall'art. 2, comma 2, dell'allegato I.4 del CODICE, **non va apposta alcuna marca da bollo su nessuno dei documenti presentati per la partecipazione alla gara;** il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto, da parte dell'aggiudicatario, ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto.

DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (E-DGUE) in formato elettronico compilato e generato utilizzando l'apposita procedura disponibile sulla piattaforma.

Il E-D.G.U.E. deve:

- ✓ essere firmato digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale;
- ✓ essere reso anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE medesimo, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Il DGUE, a seconda dei casi, deve essere presentato come segue:

- In caso di RTI costituito, viene presentato dall'impresa mandataria in nome e per conto del raggruppamento medesimo;

- In caso di RTI costituendo, deve essere presentato da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi;
- In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentato dal consorzio in nome e per conto di tutte le imprese consorziate;
- In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentato da ciascuna delle imprese che intendono consorziarsi;
- In caso di GEIE costituito viene presentato dal gruppo in nome e per conto di tutte le imprese associate;
- In caso di GEIE costituendo deve essere presentato da ciascuno dei soggetti che intendono costituire il gruppo;
- In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 65, comma 2, del CODICE, viene presentato sia dal Consorzio sia dalle consorziate per le quali il consorzio concorre.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- ✓ a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ✓ le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - ✓ le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20 Contenuto della Busta Telematica B – Offerta Tecnica

Per formare la busta telematica (virtuale) "offerta tecnica" all'interno della quale il concorrente inserire tutta la documentazione richiesta, deve operare secondo la seguente sequenza:

1. Firmare digitalmente la documentazione costituente l'offerta tecnica come previsto dal presente disciplinare;
2. Inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR».

In caso di partecipazione in Forma aggregata (raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc) deve essere creato un unico file formato «ZIP» o «RAR» contenente l'offerta tecnica sottoscritta da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate.

In ogni caso il file formato «ZIP» o «RAR» generato che va a costituire la busta virtuale deve essere firmato digitalmente come segue:

1. in caso di concorrente singolo: da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale del concorrente;
2. in caso di partecipazione in Forma aggregata (raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc): da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale della capogruppo.

OMISSIONE della documentazione tecnica

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.

AVVERTENZA: l'Offerta Tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura.

Con la presentazione dell'Offerta Tecnica, l'Operatore Economico dichiara di aver preso visione ed accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel presente Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali inerenti ai servizi oggetto della presente procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica.

Non sono ammesse, pena l'esclusione dell'offerta, ulteriori proposte di variazione al Capitolato Speciale diverse da quelle indicate.

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto al pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di Offerta Tecnica.

21 Contenuto della Busta Telematica C – Offerta Economica

Tale busta contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica

Il concorrente dovrà redigere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma.

La busta telematica virtuale "C" deve contenere il seguente documento:

MODULO OFFERTA ECONOMICA: corrispondente al file generato dalla Piattaforma e recante:

1. ribasso percentuale unico rispetto **alla tabella TARIFFE MAX di cui al paragrafo 11 del Capitolato Speciale**, espressa da un numero, con massimo 2 cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

L'operatore economico, al fine di consentire ad ADSP MAS la verifica della congruità dell'offerta in relazione al costo del lavoro – non ribassabile - e alla composizione degli elementi costituenti la tariffa (composizione K nelle voci analitiche), dovrà altresì allegare il documento denominato "PROSPETTO OFFERTA ECONOMICA - COMPONENTI COSTITUTIVE LA TARIFFA", allegato alla documentazione di gara, debitamente compilato e firmato digitalmente. L'operatore economico dovrà prendere a riferimento la tariffa feriale 08:00/14:00 – importo max di riferimento € 260,00.

22 Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese,

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

23 Criterio di Aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà quindi effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	75
Offerta Economica	25
Totale	100

24 Criteri di Valutazione delle Offerte

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 108 comma 1 e 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, in base a:

- 1) Offerta tecnica;
- 2) Offerta economica;

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente disciplinare.

L'attribuzione dei punteggi, rispetto al complessivo di 100 (cento) punti, viene effettuato dalla sopra citata commissione nell'ambito dei seguenti elementi:

- 1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA) punti massimi 75;
- 2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 25;

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (PTOT) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Valutazione tecnico-qualitativa" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Valutazione Economica" (PE): $PTOT = PT + PE$.

Con riferimento alla valutazione tecnico-qualitativa, le offerte verranno valutate in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

OFFERTA TECNICA			
CRITERIO	SOTTOCRITERIO	P. MAX	P. MAX
A. RIUSO DELLE ESPERIENZE	A.1 Possibilità di riutilizzo delle esperienze analoghe inerenti all'attività di somministrazione temporanea di manodopera portuale valutata anche in termini di pertinenza, periodo temporale e durata.	10	10
B. QUALITÀ DELLA PROPOSTA	B.1 Qualità della proposta con riferimento alle modalità organizzative illustrate per garantire la flessibilità nell'erogazione della fornitura di manodopera portuale. La soluzione proposta sarà valutata in termini di efficacia degli strumenti utilizzati, esaustività, concretezza, contestualizzazione e capacità di integrazione con la particolare conformazione dell'ambito portuale del porto di Chioggia.	15	65
	B.2 Qualità della proposta con riferimento alle modalità organizzative illustrate per far fronte al picco di richieste di avviamento.	5	
	B.3 Qualità della proposta con riferimento alle modalità organizzative illustrate per garantire l'operatività della manodopera portuale h24.	15	
	B.4 Qualità della proposta con riferimento alle modalità organizzative illustrate per garantire la sostituzione dei lavoratori.	5	
	B.5 Qualità della proposta con riferimento alle iniziative in favore dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione professionale e alle tipologie di abilitazioni/specializzazioni che l'operatore si impegna a far acquisire al personale.	10	
	B.6 Qualità della proposta con riferimento alle iniziative che migliorino il benessere dei lavoratori.	10	
	B.7 Possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.	2,5	
	B.8 Possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 45001.	2,5	
TOTALE OFFERTA TECNICA		75	

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione:

- ogni componente della Commissione giudicatrice dovrà esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione individuato nella tabella precedente, un giudizio sintetico corrispondente a uno tra i sei giudizi predeterminati indicati nella tabella riportata di seguito;
- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica un determinato coefficiente matematico da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi;
- per ciascun sub criterio di valutazione verrà calcolato il coefficiente medio a livello di Commissione (somma dei coefficienti diviso il numero dei commissari) **riparametrando a 1 il coefficiente medio più elevato e proporzionalmente gli altri coefficienti**. Tale riparametrazione sarà effettuata solo in presenza di più di un offerente. In caso di unica offerta, non si procederà a riparametrare a 1 il coefficiente medio (verrà effettuata la sola somma ponderata).

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti sono esposti nella tabella di seguito riportata:

Eccellente	Molto Buono	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0

Attribuzione punteggio all'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti per ciascun criterio di valutazione, procederà, in relazione a ciascuna **offerta tecnica**, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio offerta tecnica concorrente i;

C_{ai} = coefficiente subcriterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente subcriterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente subcriterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso subcriterio di valutazione a;

P_b = peso subcriterio di valutazione b; P

n = peso criterio di valutazione n .

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (cfr. 75 su 100), tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente

Attribuzione punteggio all'offerta economica:

OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO
RIDUZIONE PERCENTUALE (%) RISPETTO ALL'ELENCO TARIFFE	25

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito in base al metodo lineare al rialzo, con proporzionalità diretta.

Il punteggio sarà attribuito mediante utilizzo della seguente formula:

$$P\text{-iesimo} = P_{\text{max}} \times (\% \text{-iesimo} / \% \text{max})$$

Dove:

$P\text{-iesimo}$ = punteggio attribuito al concorrente -iesimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile

$\% \text{max}$ = maggior percentuale di ribasso offerta dai concorrenti

$\% \text{-iesimo}$ = percentuale di ribasso offerta dal concorrente -iesimo

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

È facoltà dell'amministrazione procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile e congrua (art. 69 del R. D. 827/1924)

25 Svolgimento operazioni della Gara Telematica: Apertura della Busta A – Verifica Documentazione Amministrativa

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26 Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice, che di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ai sensi dell'art. 93, comma 4 del Codice, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Codice.

27 Apertura delle Buste Telematiche B e C – Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 108, comma 8 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio **su offerta economica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

28 Verifica di Anomalia delle Offerte

Attesa la peculiarità della presente procedura, il subprocedimento di verifica dell'anomalia delle offerte potrà essere svolto, qualora sia necessario al fine di consentire una puntuale analisi della corrispondenza del ribasso alla effettiva sostenibilità del servizio.

29 Aggiudicazione della procedura

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura, l'Autorità si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Prima dell'aggiudicazione, procede a richiedere, ai sensi dell'art. 94 e 98 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'autorizzazione i documenti necessari ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 e all'allegato II.10 e del rispetto dei criteri di selezione di cui agli artt. 100, 101, 109 del Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso il FVOE.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 17, comma 5 e 18, comma 8 del Codice, **aggiudica la procedura**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), c) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari".

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, l'Autorità procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Autorità procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, l'autorizzazione sarà revocata laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, commi 6 e 10 del Codice.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice, l'Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova autorizzazione.

30 Clausola sociale

Con riferimento all'applicazione della clausola sociale, si rinvia integralmente a tutto quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

31 Definizione delle Controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

32 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati di seguito «Regolamento» e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205), nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

I dati raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici ed episodicamente con modalità cartacee, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il

sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.



Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Dirigente

Responsabile Unico del Progetto

Dott. Gianandrea Todesco